

**CONVENZIONE TRA L'AVVOCATURA DELLO STATO E LA
SOGEI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2,
LETTERA C DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 2019, N. 157**

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE	12
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITA' DELL' AMMINISTRAZIONE	14
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'	15
ARTICOLO 4 SERVIZI DI SVILUPPO.....	16
ARTICOLO 5 SERVIZI DI SUPPORTO.....	18
ARTICOLO 6 SERVIZI DI BASE.....	19
ARTICOLO 7 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI.....	19
ARTICOLO 8 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE	19
ARTICOLO 9 PIANIFICAZIONE.....	22
ARTICOLO 10 RAPPORTI PERIODICI	23
ARTICOLO 11 LIVELLI DI SERVIZIO.....	25
ARTICOLO 12 FATTURAZIONE	27
ARTICOLO 13 PAGAMENTI.....	28
ARTICOLO 14 PRESTAZIONI ESTERNE	28
ARTICOLO 15 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ.....	29
ARTICOLO 16 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	31
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE.....	31
ARTICOLO 18 SICUREZZA DEL SISTEMA.....	32
ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
ARTICOLO 20 CONTROVERSIE	34
ARTICOLO 21 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA.....	35

ARTICOLO 22 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	36
ARTICOLO 23 VALORE DEGLI ALLEGATI.....	36

**CONVENZIONE TRA L'AVVOCATURA DELLO STATO E LA
SOGEI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2,
LETTERA C DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19
DICEMBRE 2019, N. 157**

TRA

L'Avvocatura dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12 C.F. n. 80224030587, rappresentata dal Segretario Generale Avv. Paolo Grasso, nato a Messina il 25 maggio 1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Avvocatura;

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e Amministratore Delegato, dott. Andrea Quacivi che agisce per la stipula del presente Atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibere del 7 agosto 2018, del 22 maggio 2019 e del 13 luglio 2021;

CONSIDERATO CHE

- l'Avvocatura dello Stato, ai sensi del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e della legge 3 aprile 1979, n. 103, è l'organo dello Stato che svolge in via organica ed esclusiva l'attività di patrocinio dello Stato in giudizio, nonché di consulenza giuridica per le amministrazioni statali, inclusi gli organi

- costituzionali e le autorità amministrative indipendenti, e le Regioni a statuto speciale, potendo, inoltre, assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non statali, delle organizzazioni internazionali, degli Stati esteri, nonché dei dipendenti chiamati in giudizio per fatti e cause di servizio;
- l'Avvocatura dello Stato, nella sua autonomia, opera come Centro di responsabilità amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con le previsioni della legge di bilancio;
 - l'Avvocatura dello Stato, nell'esercizio delle funzioni consultive e di patrocinio e difesa in giudizio attribuite dalla legge, supporta, tra l'altro, l'attività di accertamento e riscossione delle imposte e delle altre entrate patrimoniali dello Stato gestite dall'Amministrazione finanziaria nel suo complesso e, più in generale, il sistema finanziario e contabile dello Stato, ed è tenuta ad assicurare la tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati trattati nell'esercizio delle predette funzioni;
 - l'Avvocatura dello Stato ha stipulato, in data 7 novembre 2014, apposito accordo di collaborazione con la Corte dei conti - già autorizzata ad avvalersi di Sogei nell'ambito del sistema informativo integrato con la Ragioneria generale dello Stato, per la programmazione, il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici - per la condivisione delle infrastrutture di

erogazione dei servizi IT in un'ottica di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali ed economiche, nel quale si individua una linea di integrazione dei centri di elaborazione dati, applicando principi e criteri tali da consentire alla Corte dei conti di divenire "Provider dei servizi" ed all'Avvocatura dello Stato di divenire "User" dei servizi; detto accordo, dapprima prorogato alla scadenza quinquennale, è poi stato rinnovato per un ulteriore quinquennio, in data 3 marzo 2021, con il condiviso obiettivo di "dare prosecuzione alle attività svolte nei sei anni precedenti, consolidando l'esperienza di collaborazione anche mediante l'individuazione di eventuali nuove linee di convergenza e ambiti di collaborazione, in ottica evolutiva";

- già nel protocollo d'intesa in materia di utilizzo coordinato e condiviso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini del miglioramento della fruizione dei servizi giudiziari, siglato il 28 gennaio 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della Giustizia, Corte dei conti, Giustizia Amministrativa e Avvocatura dello Stato, si evidenziava la necessità di intervenire in termini di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dei rapporti tra giustizia amministrativa, giustizia contabile, giustizia ordinaria e Avvocatura dello Stato, inquadrando l'iniziativa nel programma complessivo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione orientato al conseguimento di

- significativi risparmi di spesa, nel contesto dei recenti provvedimenti in tema di c.d. spending review, favorendo il ciclo di convergenza digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;
- nell'ottica di quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) in materia di riuso e di interoperabilità e cooperazione applicativa, appare imprescindibile una stretta collaborazione nelle tematiche di comune interesse, volta a definire soluzioni informatiche comuni e riusabili sull'importante ambito del processo digitale, ambiti sui quali la Corte dei conti e la Giustizia tributaria si avvalgono del supporto informatico e del know how della Sogei;
 - ai fini della copertura finanziaria delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione si fa riferimento ai fondi disponibili sui capitoli di bilancio dell'Avvocatura dello Stato nonché ad altri fondi derivanti da finanziamenti straordinari, in ambito sia nazionale che comunitario.

VISTI

- l'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui i diritti dell'azionista della Sogei sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

- l'articolo 26 dello statuto della Società, che prevede l'affidamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze dell'esercizio del controllo analogo;
- l'art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo il quale Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica;
- l'art. 51, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale *“al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ad ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento*

delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può offrire servizi informatici strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e delle società pubbliche da esse controllate indicate al comma 2. L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti in apposita convenzione”;

- l'art. 51, comma 2, lettera C, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, legge 19 dicembre 2019 n. 157, ai sensi del quale, in coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici, può avvalersi della Sogei;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- l'art. 4, comma 1, dello Statuto di Sogei, ai sensi del quale la

- Società ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 4, comma 2, dello Statuto di Sogei, ai sensi del quale la Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale, nonché tutte le attività connesse e strumentali;
 - l'art, 26, comma 5, dello Statuto di Sogei il quale prevede che per l'affidamento diretto delle attività di cui al predetto art. 4 comma 2, la Società sottoscrive con le Pubbliche Amministrazioni affidanti apposite convenzioni o contratti esecutivi previa comunicazione al Dipartimento delle Finanze e all'azionista Dipartimento del Tesoro (di seguito Azionista) ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario;
 - la nota del 28 dicembre 2021, prot. n. 47334 con cui Sogei ha provveduto, ai sensi dell'art. 26 comma 5, dello Statuto, a trasmettere schema della presente Convenzione per il vaglio preventivo del Dipartimento delle Finanze nonché all'Azionista per la verifica dei profili economici e finanziari;
 - la nota del 04 gennaio 2022, prot. MEF-DF n. 229, con cui il Dipartimento delle Finanze ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Sogei della presente Convenzione;

- la nota del 11 gennaio 2022, prot. DT n. 1647, con cui l’Azionista ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Sogei della presente Convenzione;
- il parere favorevole AgID n. 04/2022, allegato alla determinazione n. 46/2022, reso ai sensi dell’articolo 14 bis, comma 2, lettera f) del CAD sulla presente Convenzione;

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente *Convenzione*, il significato in appresso indicato:

- *Amministrazione*: l’Avvocatura dello Stato (ADS);
- *Codice etico*: indica il documento della *Società*, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la *Società* assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di

- apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
- *Convenzione*: indica il presente documento stipulato fra le Parti;
 - *Livelli di servizio*: indica i livelli di qualità previsti per l'erogazione dei *Servizi*;
 - *Parte*: indica, a seconda dei casi, l'*Amministrazione* o la Sogei;
 - *Parti*: congiuntamente l'*Amministrazione* e la Sogei;
 - *Piani operativi*: indica i documenti redatti dalla Sogei che individuano gli obiettivi e le attività da svolgere per l'*Amministrazione* annualmente;
 - *Rapporto Periodico*: indica il rapporto redatto dalla Sogei sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
 - *Servizi*: si intendono i servizi erogati da Sogei come definiti nell'Allegato A, denominato "Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi", comprensivi dell'indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio;
 - *Sistema informativo*: indica il Sistema Informativo dell'*Amministrazione*;
 - *Società*: indica la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.

ARTICOLO 1

OGGETTO, DURATA, MASSIMALE

1. La presente *Convenzione* regola il rapporto tra

l'Amministrazione e la *Società* con riguardo alla gestione e allo sviluppo del *Sistema informativo*, anche al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il necessario adeguamento ai processi telematici, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Il valore della presente *Convenzione* è stabilito, in € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) oltre l'IVA, pari a € 4.400.000,00 (quattromilioni quattrocentomila/00), per un importo complessivo pari ad € 24.400.000,00 (ventiquattromilioni quattrocentomila/00).
3. L'importo massimale di cui al precedente comma comprende l'impegno economico preventivo per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2022, pari ad € 5.595.920,00 (cinquemilioni cinquantonovantacinquemilantovecentoventi/00) oltre l'IVA, pari ad € 1.231.102,40 (unimilione duecentotrentunomilacentodieci/40) per un importo complessivo pari ad € 6.827.022,40 (seimilioni ottocentoventisette milaventidue/40), come dettagliato nell'Allegato B "Piano operativo del primo anno di vigenza della *Convenzione*".
4. La *Società* erogherà i *Servizi*, individuati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, che la *Società* si obbliga ad effettuare

secondo le modalità e le tempistiche indicate nei Piani Operativi annuali di cui quello relativo al 2022 è riportato nell'Allegato B alla presente *Convenzione*. La presente *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

5. La *Parti* si impegnano reciprocamente ad avviare il procedimento volto all'eventuale rinnovo della presente *Convenzione* almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza.
6. In caso di mancato rinnovo, le *Parti* concordano con apposito atto tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie a garantire la prosecuzione delle attività previste dalla presente *Convenzione*, senza soluzione di continuità, ivi incluso il trasferimento del know-how e delle competenze all'*Amministrazione* e/o a terze parti da quest'ultimo individuate.
7. I corrispettivi saranno rideterminati, d'accordo tra le parti, in conformità alle eventuali variazioni dei corrispettivi unitari derivanti da successivi pareri rilasciati da AGID ai sensi dell'Articolo 14bis, comma 2, lettera f) del C.A.D. per la definizione di altre convenzioni fra Sogei e la PA.

ARTICOLO 2

RUOLI E RESPONSABILITA' DELL' AMMINISTRAZIONE

1. L'*Amministrazione*, nel governo della presente *Convenzione*, ha il compito di:

- a) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per l'eventuale revisione degli istituti contrattuali per i quali le *Parti* concordino sulla necessità di variazione;
- b) provvedere alla gestione dell'iter amministrativo necessario per la definizione dei *Piani operativi* di cui all'articolo 9 della presente *Convenzione*;
- c) affidare alla *Società*, sulla base dei *Piani operativi* che verranno di volta in volta concordemente definiti, le attività finalizzate allo sviluppo, evoluzione, manutenzione e conduzione di soluzioni/piattaforme, nonché alla manutenzione, evoluzione del *Sistema informativo*.

ARTICOLO 3

RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. La *Società* eroga i *Servizi* di cui all'Allegato A, nonché provvede alla acquisizione dei Beni e servizi, nel rispetto delle previsioni dei *Piani operativi*; nella definizione o aggiornamento degli stessi, le Parti terranno anche conto di eventuali altri accordi esistenti tra l'Amministrazione e soggetti terzi, pubblici o privati;
2. Una volta definiti, d'intesa con l'Amministrazione, gli ambiti, le linee e le strategie di intervento, la responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo, evoluzione, di soluzioni/piattaforme

del *Sistema informativo* definiti nei *Piani operativi* è demandata alla Società, fermo restando che qualora le stesse scelte tecniche abbiano particolare rilevanza strategica, economica e organizzativa per l'*Amministrazione*, saranno con questa concordate;

3. Nell'attuazione dei Piani Operativi, la Società si farà carico di assicurare la continuità dei servizi già erogati da altri soggetti pubblici o privati secondo le modalità e nei termini definiti nei *Piani operativi* stessi.
4. La *Società* dovrà garantire i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni.
5. La *Società* dovrà favorire la cooperazione informatica ed i servizi di interconnessione con altre Amministrazioni dando impulso all'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'*Amministrazione*.

ARTICOLO 4

SERVIZI DI SVILUPPO

1. Il servizio di sviluppo, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, include lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze dell'*Amministrazione* attraverso:
 - a) sviluppo ed evoluzione di applicazione software
 - b) sviluppo ed evoluzione di soluzioni basate su

parametrazzazioni e personalizzazioni di pacchetti software di mercato.

2. Resta, comunque, inteso che la *Società* procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, ovvero quando le applicazioni oggetto di realizzazione non siano reperibili sul mercato, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Spetta altresì alla *Società*, adottare adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni.
4. La *Società* è impegnata, a richiesta dell'*Amministrazione*, a fornire servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo, ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del *Sistema informativo* ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.

5. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto dall'Allegato A alla presente *Convenzione*, la *Società* è impegnata a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software sviluppate per l'*Amministrazione* dalla *Società* nell'ambito della presente *Convenzione*.
6. Concluso il periodo di cui al precedente comma 5, gli interventi volti a rimuovere dal software di cui al precedente comma 1 i malfunzionamenti saranno remunerati secondo le metriche previste nell'Allegato A.
7. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Amministrazione* sono definiti nell'ambito dell'Allegato C denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" alla presente *Convenzione*.

ARTICOLO 5

SERVIZI DI SUPPORTO

1. I servizi di supporto, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, vengono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa nonché relativamente a quanto riportato all'articolo 3 comma 5.
2. I flussi di comunicazione fra la *Società* e l'*Amministrazione* sono definiti nell'ambito dell'Allegato C denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e

professional” alla presente *Convenzione*

ARTICOLO 6

SERVIZI DI BASE

1. I Servizi di base, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell’Allegato A alla presente *Convenzione*, sono comprensivi di beni e servizi – che la *Società* acquisterà a propria cura e spese – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

ARTICOLO 7

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI

1. La *Società* realizzerà/erogherà eventuali Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all’Allegato D denominato “Documento di predisposizione dei Piani Operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione” alla presente *Convenzione* e indicati nei *Piani operativi* dove sarà, altresì, definita la modalità di remunerazione.
2. Il servizio di sviluppo di cui al precedente articolo 4, viene articolato e remunerato secondo le modalità previste per i Prodotti/servizi Specifici.

ARTICOLO 8

BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. La *Società* provvederà ad acquisire i beni ed i servizi, strumentali e individuati nei *Piani operativi*, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto

dell'*Amministrazione*, nel rispetto delle disposizioni di cui in Premessa, che prevedono che la *Società*, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi, per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, e comunque secondo la normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto negli specifici *Piani operativi*, dovesse provvedere ad acquisire beni o servizi attraverso la Consip S.p.A., in nome proprio e per conto dell'*Amministrazione*, l'*Amministrazione* rimborserà i costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di Consip nell'ambito dei massimali previsti dagli specifici *Piani operativi* in conformità a quanto previsto al successivo comma 3, lettera e).
3. Per l'acquisizione di beni e di servizi in nome proprio e per conto dell'*Amministrazione*:
 - a) la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi, ivi inclusa la fase dell'affidamento è effettuata sulla base di quanto previsto al precedente comma 1;
 - b) la gestione tecnico- amministrativa dei relativi contratti è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e

nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi;

c) la *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali; gli importi eventualmente derivanti dall'applicazione di penali corrisposti dai fornitori sono riconosciuti, nel rispetto delle vigenti norme fiscali e tributarie, all'*Amministrazione* attraverso l'emissione di apposite note di credito;

d) la *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni acquisiti, le cui risultanze faranno stato tra la *Società* e l'*Amministrazione*, fatta salva l'eventuale responsabilità della *Società* in caso di non adeguato o non completo svolgimento delle attività di verifica , provvedendo altresì a dare comunicazione ai fornitori, dell'esito positivo;

4. L'*Amministrazione* rimborserà alla *Società* gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori nonché gli eventuali importi corrisposti dalla *Società* a Consip S.p.A. a fronte dello svolgimento della procedura di affidamento.

5. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società*, di cui al precedente comma 3, si intendono trasferiti all'*Amministrazione* alla data della loro installazione presso i luoghi da questi indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.

6. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante dell'*Amministrazione*.
7. In caso di ricorso alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A., di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle responsabilità tra fornitore dei beni e l'*Amministrazione* e la gestione e l'esecuzione del relativo contratto verranno regolamentate secondo le modalità e i termini previsti dalle convenzioni stesse.

ARTICOLO 9

PIANIFICAZIONE

1. Le attività oggetto della presente *Convenzione* sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nel *Piano operativo*.
2. Il *Piano operativo*, redatto secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato D, denominato "Documento di predisposizione dei Piani operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione", individua i *Servizi* da erogare con l'indicazione delle tempistiche e delle relative quantificazioni economiche.
3. Il *Piano operativo* viene redatto dalla *Società* annualmente e dovrà essere approvato dall'*Amministrazione*, in tempo utile al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi ivi

previsti. Il *Piano operativo* relativo al primo anno di vigenza della presente *Convenzione* è riportato in Allegato B.

4. Il *Piano operativo* può essere oggetto di rimodulazione a cura dell'*Amministrazione* per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. Tali variazioni sono adottate in tempo utile per consentire alla *Società* di adeguare corrispondentemente i *Servizi* erogati.
5. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del *Piano operativo*, in conformità a quanto previsto al precedente comma 4, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta dell'*Amministrazione*.
6. Qualora le variazioni e/o i nuovi obiettivi, anche definiti in norma primaria, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente *Convenzione*.
7. Resta, altresì, inteso che l'*Amministrazione* può procedere anche all'attuazione parziale della presente *Convenzione*.

ARTICOLO 10

RAPPORTI PERIODICI

1. Dei *Servizi* erogati in attuazione dei *Piani operativi* la *Società* darà conto all'*Amministrazione* mediante appositi *Rapporti Periodici*, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato D:
 - a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente

cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile,

- b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3, avente cadenza mensile, per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale.
2. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati all'*Amministrazione* entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dall'*Amministrazione*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I *Rapporti periodici* cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte dell'*Amministrazione*.
4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 3 da parte dell'*Amministrazione* dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico*, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la *Società* provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto dell'*Amministrazione*,

le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale l'*Amministrazione* comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.

6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 11

LIVELLI DI SERVIZIO

1. I *Livelli di servizio* che la *Società* dovrà assicurare nell'erogazione dei *Servizi* e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A alla presente *Convenzione*, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei *Piani operativi* relativamente ai Prodotti/servizi specifici di cui all'articolo 7.
2. Ai fini del controllo dei *Livelli di servizio* e della conseguente applicazione delle penali, si procederà come segue:
 - a) la *Società* comunicherà i livelli di servizio effettivamente conseguiti e gli eventuali scostamenti verificatisi;
 - b) la *Società* manterrà a disposizione dell'*Amministrazione*, per 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione dell'ultimo *Rapporto Periodico* di cui al precedente articolo 10, comma 6, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche;
 - c) la *Società*, per l'effettuazione dei controlli, dovrà rendere

disponibili le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la *Società*.

3. Tutte le penali previste dalla presente *Convenzione* potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
4. L'*Amministrazione*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso alla applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
5. Le *Parti* si danno atto che, in caso di violazione di *Livelli di servizio* che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
6. La *Società* provvederà a riconoscere all'*Amministrazione* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 4. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni dell'*Amministrazione*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo Articolo 20 entro 60 (sessanta) giorni dal

pagamento stesso.

7. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale della *Società*, che si configuri come causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dall'*Amministrazione* nei confronti della *Società* stessa.

ARTICOLO 12

FATTURAZIONE

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, l'*Amministrazione* trasferirà alla *Società* una quota a titolo di anticipo, non superiore al 20% dell'importo complessivo previsto dai *Piani operativi*.
2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 10, comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dall'*Amministrazione* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*.
3. Qualora l'*Amministrazione* richieda la sospensione o l'annullamento di un'attività di sviluppo software, la *Società* procederà alla fatturazione di un importo determinato in base al corrispettivo e alla percentuale di stato avanzamento lavori nota alla data;
4. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture

delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione dell'*Amministrazione* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

PAGAMENTI

1. Al pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 12, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla *Società* nelle fatture stesse, l'*Amministrazione* provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della singola fattura.
2. In caso di ritardato pagamento, la *Società* potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 14

PRESTAZIONI ESTERNE

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nella presente *Convenzione*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze, nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, selezionati sulla base delle procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto della normativa

vigente.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 5, remunerate secondo la Metrica Tempo e Spesa, l'*Amministrazione* rimborserà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali previsti per le suddette voci.

ARTICOLO 15

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. L'*Amministrazione* avrà facoltà di accesso ai locali della *Società* per il controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione. Tale accesso dovrà avvenire sulla base di modalità operative e nel rispetto della tempistica concordata.
2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui alla presente *Convenzione*, conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei *Servizi* previsti dalla presente *Convenzione*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva

- informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza della presente *Convenzione*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.
5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica, a prestare, senza alcun addebito per l'*Amministrazione*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori durante l'esercizio delle applicazioni stesse anche in relazione alle scelte tecniche effettuate.
 6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia in aderenza alle direttive impartite dall'*Amministrazione*.
 7. Resta comunque inteso che, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità della *Società* per qualsiasi pretesa dell'*Amministrazione*, in qualunque modo relativa alla presente *Convenzione*, non potrà in ogni caso – incluso ove la violazione abbia comportato l'applicazione di penali ai danni della *Società* e/o lo scioglimento a qualsiasi titolo della presente *Convenzione* – eccedere (per tutti i danni) l'importo cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 16

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità dell'*Amministrazione* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione della presente *Convenzione*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleverà e terrà indenne l'*Amministrazione* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 17

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1. Le applicazioni software di cui al precedente articolo 4 – fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b) – e gli eventuali prodotti realizzati in applicazione dell'articolo 7 diverranno di proprietà dell'*Amministrazione*. La *Società* si impegna, alla scadenza della presente *Convenzione* o su richiesta dell'*Amministrazione*, a trasferire all'*Amministrazione* tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di proprietà
2. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, l'*Amministrazione* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la *Società* riconoscerà

all'*Amministrazione* "royalty" il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

ARTICOLO 18

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Attesa la specificità dei dati propri dell'*Amministrazione* e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica.
2. La *Società* in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT.
3. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'*Amministrazione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. *L'Amministrazione* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula della *Convenzione*, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'*Amministrazione* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto ed acconsente che in adempimento agli

obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'*Amministrazione*, nella sezione relativa alla trasparenza.

6. L'*Amministrazione*, con la sottoscrizione dell'Allegato E, denominato "Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", alla presente *Convenzione*, nomina la *Società* Responsabile del trattamento dati ex articolo 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
7. La *Società* accetta la nomina di cui al precedente comma e si obbliga, nel trattamento dei dati personali, ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relative al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di notifica di violazioni di dati personali (data breach management) di cui agli articoli 30 e 33 del citato Regolamento, contenuti nel medesimo Allegato E alla presente *Convenzione*.

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente *Convenzione*, o comunque direttamente od indirettamente connesse alla *Convenzione* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente *Convenzione*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 21

OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

1. La presente *Convenzione* è impegnativa per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per l'*Amministrazione* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che l'*Amministrazione* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si

saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 22

ONERIE SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative alla presente *Convenzione*, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'*Amministrazione*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la *Società* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa. Conseguentemente, alla presente *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 23

VALORE DEGLI ALLEGATI

1. La presente *Convenzione* si compone di n. 23 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Alla presente *Convenzione* vengono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato A “Descrizione dei Servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi”;
 - Allegato B - “Piano operativo del primo anno di vigenza

della Convenzione”;

- Allegato C “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
- Allegato D “Documento di predisposizione dei Piani Operativi e relativo processo di rendicontazione e fatturazione”;
- Allegato E “Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.